

SINTESI PROPOSTA DI LEGGE ELETTORALE FORZA ITALIA

Proporzionale corretto con premio di maggioranza assegnato a coalizioni o a liste di candidati solo se si raggiunge il 40 per cento dei voti validi in ciascuna delle due Camere. Candidature bloccate in piccoli collegi uninominali senza espressione del voto di preferenza.

- Possibilità di concorrere in **lista** e in **coalizione di liste**, sia alla Camera che al Senato.
- **Stesse soglie di sbarramento** alla Camera e al Senato (dove sono però calcolate a livello regionale): 5% per le liste che corrono singolarmente, 3% per le liste in coalizioni che raggiungano il 20%, con **recupero della lista che si avvicini di più al 3%** (come era nel Porcellum).
- Il **premio di maggioranza** (che assegna ulteriori seggi fino a raggiungere una consistenza complessiva di 340 seggi alla Camera e 170 seggi al Senato) è **assegnato a condizione che sia conseguito distintamente e su base nazionale sia alla Camera che al Senato**. In sostanza, in questa ipotesi, il premio di maggioranza sarebbe attribuito ad una coalizione soltanto nel caso che questa ottenesse il 40% dei voti validi sia alla Camera che al Senato; **in assenza di tale condizione l'attribuzione dei seggi avverrebbe in modo proporzionale** - tra le liste che superano la soglia di sbarramento - **e senza alcun correttivo**

maggioritario per la Camera e per il Senato, anche qualora il 40% dei voti validi fosse raggiunto in una soltanto delle due Camere.

- Alla Camera il premio di maggioranza è distribuito a livello nazionale. Al Senato il premio di maggioranza è attribuito a livello nazionale, ma ripartito nelle regioni in proporzione ai voti ottenuti in ciascuna regione dalla coalizione/lista maggioritaria

- **Circoscrizioni** alla Camera e al Senato corrispondenti alle regioni.

- Articolazione territoriale della elezione della **Camera** in circoscrizioni ripartite nei **101 collegi circoscrizionali** (i 100 plurinominali dell'Italicum, più la regione Trentino-Alto Adige costituita in unico collegio circoscrizionale), **ciascuno dei quali è ulteriormente ripartito in collegi uninominali di territorio nel numero dei seggi assegnati a ciascun collegio circoscrizionale meno uno (517 collegi uninominali di territorio).**

- **Identica articolazione al Senato** nell'ambito delle circoscrizioni regionali, ripartite in **51 collegi circoscrizionali** e, ulteriormente, in **collegi uninominali di territorio (258)** nella uguale misura dei seggi assegnati a ciascun collegio circoscrizionale meno uno.

- A seconda del numero di seggi assegnati ad ogni singola lista in ambito circoscrizionale, sono quindi **proclamati eletti dapprima i candidati “di collegio circoscrizionale”**, e successivamente, i candidati dei collegi uninominali di territorio con la più alta cifra elettorale individuale.

- Sono ammesse **pluricandidature** sino ad un massimo di dieci collegi circoscrizionali: i candidati eletti in più collegi optano per quello in cui hanno ottenuto la minore cifra elettorale individuale.
- **Voto unico**, in un unico turno, **senza espressione di voto di preferenza**.
- Norme di **tutela della rappresentanza di genere** nel complesso delle candidature di collegio circoscrizionale e uninominale di territorio.
- Per il **Trentino Alto Adige**, sia per la Camera che per il Senato, estensione dello stesso sistema elettorale valido per il resto d'Italia con una clausola di garanzia per la minoranza tedesca (soglia del 20% o obbligo di collegamento con una coalizione).
- La presente proposta di legge determina la necessità, a seguito dell'approvazione in Parlamento, di **attendere ulteriori 4-5 mesi** per la **predisposizione del decreto legislativo di definizione dei collegi uninominali** (517 alla Camera e 258 al Senato).
- **Voto all'estero** espresso non più per corrispondenza, ma direttamente all'interno di seggi predisposti nel territorio dalle rappresentanze diplomatiche e consolari.